



COMUNE DI DECIMOMANNU

(Provincia di Cagliari)

CONVENZIONE

TRA il Comune di Decimomannu e la C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese" con sede in Decimomannu, per la realizzazione di opere di carattere pubblico previste nel piano di lottizzazione in zona residenziale dei terreni di proprietà del Sigg. SERRA Vincenza in Lostia, LOSTIA Maria Maddalena, LOSTIA Maria Teresa, LOSTIA Alberto, LOSTIA Giovanna, LOSTIA Salvatore, siti in giurisdizione di Decimomannu.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasette addì 24 del mese di Marzo in Decimomannu nel Palazzo Municipale Innanzi a me Dott. Liliana ANICE, Segretario Capo del Comune di Decimomannu, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'amministrazione Comunale di Decimomannu.

SONO COMPARSI

da una parte: - il Sig. COLLU Silvio, nato a Decimomannu il 5 (cinque) marzo 1935 (millenovecentotrentacinque) il

Stamp: RAIJAGG - IMMOBILIZZAZIONE - CAGLIARI. Includes a table with fields for 'Reg.', 'Tas.', 'Cat.', 'T.S.', 'T.M.', 'Totale' and a large handwritten signature.

Handwritten notes: sono rinvenuta in... anno di 55... Attivo... Riva di S. ...

UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI E SUCCESSIONI - CAGLIARI

Reg. 140400

Tras. _____

Cat. _____

B. volt. _____

TS 300

Invim _____

Totale 141.000

IL DIRETTORE AD INTERIM
Pino Diogene F. Floris

IL CASSIERE
(Reg. P. Selis)

REGISTRATO
6186

71 M Serie 1°

Esatte L. 441.000

Lire centoquarantatremila

Scantà

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Assessore Delegato, in sostituzione del Sindaco, oggi impedito per ragioni della sua carica; e dall'altra:

- il Sig. IUCULANO Giuseppe, nato a Marsala il 3 (tre) maggio 1943 (millenovecentoquarantatre), residente in Decimomannu-"Villaggio Azzurro", il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese S.r.l." con sede in Decimomannu, iscritta al n° 3230 del Reg. Ordine ed al n. 5334 del Reg. Società del Tribunale Civile e Penale di Cagliari - Sezione Commerciale - e, pertanto, quale legale rappresentante della Cooperativa stessa per rapporto organico, munito di pieni poteri, giusta quanto risulta dal verbale della deliberazione n. 30 in data 24.1.1977 del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Edilizia Decimese, in atti d'ufficio;

- SERRA Vincenza in Lostia, nata a Cagliari il 14 (quattordici) dicembre 1905 (millenovecentocinque) ed ivi residente in Vico Regina Margherita n.1, la quale interviene nel presente atto "iure proprio" e "iure successionis" in qualità di erede della Signora SERRA Maria Maddalena, nata a Cagliari il 27 (ventisette) luglio 1903 (millenovecentotre) ed ivi

deceduta il 23 (ventitre) settembre 1975 (millenovecentosettantacinque), giusta testamento olografo ricevuto in Cagliari dalla Dott. Anna Maria CARA, notaio in detta città, in data 27 (ventisette) ottobre 1975 (millenovecentosettantacinque) al n. 14064 (quattordicimilasessantaquattro), da registrarsi in termini, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Sassari in data 14 (quattordici) novembre 1975 (millenovecentosettantacinque), Casella n. 7168, articolo n. 5576, esatte lire cinquemila, testamento che trovasi allegato alla convenzione n. 30/1976 di repertorio, stipulata dallo stesso Comune di Decimomannu in data 24 giugno 1976, custodita in atti d'ufficio.

La predetta Sig/ra SERRA Vincenza interviene, altresì, nel presente atto in nome e per conto delle proprie figlie:

a) - LOSTIA ovvero LOSTIA DI SANTA SOFIA Maria Maddalena ovvero Maddalena in Angelini, nata a Cagliari il 2 (due) settembre 1935 (millenovecentotrentacinque) e residente in Genova in Via Pisa n° 56/A, erede della predetta defunta SERRA Maria Maddalena, giusta procura a rogito Dott. Anna Maria CARA Notaio in Cagliari, in data 28 (ventotto) novembre 1975 (millenovecentosettantacinque) di Rep.

Gen. n.29975 - Volume n. 14101, registrato a Cagliari l'11.12.1975 al n. 10307, anch'esso allegato al predetto atto n. 30/1976 di Repertorio del Comune di Decimomannu, in atti d'ufficio;

b)- LOSTIA ovvero LOSTIA DI SANTA Sofia Maria Teresa in Bonomi, nata a Cagliari il 30 (trenta) dicembre 1932 (millenovecentotrentadue) e residente in Verona in Viale Bixio n.4, erede della citata defunta SERRA Maria Maddalena, giusta Procura a rogito Dott. Anna Maria CARA Notaio in Cagliari, stipulata in data 29 (ventinove) dicembre 1975 (millenovecentosettantacinque), di Rep. Gen. n.30021 - Volume 14135, registrata a Cagliari il 15.1.1976 al n. 535, atto allegato alla ripetuta convenzione n. 30/1976, custodito agli atti di questo Ufficio;

Postilla "A"

- (c)- LOSTIA di SANTA SOFIA Alberto, nato a Cagliari il 13 (tredici) settembre 1931 (millenovecentotrentuno) ed ivi residente in Vico Regina Margherita n. 1, in nome e per conto proprio, nella sua qualità di erede testamentario della defunta SERRA Maria Maddalena, come sopra richiamata;

Postilla "A"

- (d)- LOSTIA di SANTA SOFIA Giovanna, nata a Cagliari il 21 (ventuno) aprile 1937 (millenovecentotrentasette) ed ivi residente in Vico Regina Margherita n. 1, in nome e per conto proprio, nella



sua qualità di erede testamentaria della defunta

SERRA Maria Maddalena, come sopra richiamata;

e) LOSTIA di SANTA SOFIA Salvatore, nato a Cagliari il 18 (diciotto) agosto 1946 (milenovecento quarantasei) ed ivi residente in Vico Regina Margherita n.1, in nome e per conto proprio, quale erede testamentario della defunta SERRA Maria Maddalena, come sopra richiamata;

Postilla "A"

f) PINETTI Giuseppe, nato a Molfetta il 29 (ventinove) maggio 1904 (milenovecentoquattro) residente in Cagliari, in nome e per conto proprio, usufruttuario "in toto" dei beni relitti della defunta SERRA Maria Maddalena, giusta quanto risulta dal testamento olografo sopra richiamato.

Postilla "A"

Detti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certa, previa rinunzia -me consenziente - all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale -

PREMETTONO:
- che la C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese" ed i proprietari delle aree ricadenti nella zona di "espansione" del Comune di Decimomannu, come sopra costituiti, hanno presentato domanda datata 3.12.1971, con allegato progetto, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione dei

Pinetti Giuseppe
Giuseppe Pinetti
Giuseppe Pinetti

Postilla in
nome di S. Sofia
di S. Sofia
di S. Sofia
di S. Sofia

terreni suddetti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge Urbanistica 17.8.1942, n.1150 e successive integrazioni e modifiche;

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 110 del 9.8.1973 e n.20 del 18.1.1975, controdedotte definitivamente con verbale dello stesso Organo n.75 del 19.4.1975, con presa d'atto del competente Organo di Controllo dell'Assessorato Regionale agli EE.LL. n.23259/15692 nella seduta del 16.12.1975, sono stati approvati il progetto di lottizzazione a scopo edilizio dei terreni distinti in Catasto del Comune di Decimomannu al Foglio 13 mapp. 182/b - 190/b - 217 - 184/c - 186 - 187 - 188 - 196/g - 185, redatto dall'Ing. Carlo Pomesano, e lo schema di convenzione contenente i relativi impegni ed oneri a carico dei lottizzanti;

- che con Decreto n. 5 in data 16.1.1975 l'Assessore agli Enti Locali, Ecologia ed Urbanistica ha concesso al Sindaco di Decimomannu il nulla-osta per l'autorizzazione a lottizzare le aree su menzionate, con le modifiche di cui è cenno nel decreto stesso, con le garanzie e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 17.8.1942, n. 1150 e le relative modifiche ed in particolare

li
42,
Comune di Decimomannu;

- che, con deliberazioni della Giunta Municipale n. 16 e 17 del 9.2.1977, rese esecutive per decorrenza di termini, sono stati approvati, rispettivamente, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e la determinazione dello importo del deposito cauzionale da costituirsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi posti a carico dei richiedenti la lottizzazione;

- che, giuste le intese intervenute fra le Parti occorre, in particolare, regolamentare:

a)- la realizzazione da parte degli interessati delle opere pubbliche indispensabili alla utilizzazione a scopo edilizio dei singoli lotti;

b)- il passaggio in piena proprietà del Comune di Decimomannu delle predette opere anche agli effetti della successiva manutenzione;

c)- la cessione al Comune di Decimomannu delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi generali.

Tutto ciò premesso, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1°

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

La C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese S.r.l." - assume impegno verso il Comune di Decimomannu di attuare l'intera lottizzazione ad uso edificatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 della legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche; lottizzazione da effettuare sui terreni posti nel Comune di Decimomannu, distinti al Catasto al Foglio 13 particelle 182 parte, 184 parte, 185, 186, 187, 188, 189 parte, 190 parte, 217, della estensione complessiva di mq. 43.283, giusto l'apposito piano di lottizzazione sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, che viene allegato allegato al presente atto sotto la lettera (A), per farne parte integrante e sostanziale e con l'osservanza delle norme del vigente Programma di Fabbricazione.

Articolo 3

Prima della utilizzazione dei lotti edificabili, quali risultano dal piano di lottizzazione, il Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione, per conto della Cooperativa lottizzante procederà a determinare i confini dei lotti stessi, delle



strade interne alla lottizzazione e degli spazi de-
 stinati ad uso pubblico mediante apposizione di ter-
 mini inamovibili come indicato nei piani parcella-
 ri allegati alla lottizzazione (Allegato B).

La Cooperativa lottizzante potrà richiedere succes-
 sivamente una diversa distribuzione dei lotti al
 Comune, che si riserva di approvare o meno.

Articolo 4

Si dà atto che il piano di lottizzazione (Allegato
 C) prevede la ripartizione della superficie inte-
 ressata, come appresso, che i Signori SERRA Vincen-
 za in Lostia, LOSTIA di SANTA SOFIA Alberto, LOSTIA
 di SANTA SOFIA Giovanna, LOSTIA di SANTA SOFIA Sal-
 vatore e PINETTI Giuseppe, sopra costituiti, cedo-
 no in proprietà gratuita al Comune, e per esso ac-
 cetta il Sindaco, da destinare per attrezzature di
 interesse comune, viabilità, parcheggi e spazi pub-
 blici:

A) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Istruzione -
 attrezzature d'interesse comune-verde pubblico):

Foglio 13 - Mapp. 182	sub. b	di are	80.03;
" " " "	182	p " "	5.45;
" " " "	190	b " "	16.94;
" " " "	189	a " "	18.10;
" " " "	185	f " "	14.18;

*Amat. fratelli
 Scadenza
 S. Pio Collo
 Decem. Anni*

*in Vincenza in Lostia
 Tre di S. Sofia Alberto
 Tre di S. Sofia Giovanna
 Tre di S. Sofia Salvatore*

Foglio 13 - Mapp. 186 sub. f di are 4.46;
" " " 187 " f " " 1.71;
" " " 217 " i " " 0.10.

per complessivi 13.097 (tredicimilanovantasette)

metri quadrati.

B) VIABILITA' - PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI:

Foglio 13 - Mapp. 182 sub. e di are 2.44;

" " " 217 " a " " 5.27;

" " " 184 " q " " 7.86;

" " " 185 " d " " 1.47;

" " " 186 " c " " 1.66;

" " " 187 " d " " 7.22;

" " " 188 " h " " 5.31;

" " " 182 " g " " 12.65;

" " " 189 " b " " 20.66;

" " " 184 " o " " 1.72;

" " " 185 " i " " 0.07;

" " " 186 " g " " 0.17;

" " " 187 " g " " 0.44;

" " " 188 " d " " 0.21;

" " " 188 " e " " 0.26;

" " " 184 " e " " 1.12;

" " " 182 " o " " 0.03.

per complessivi 6.856 (seimilaottococinquan-

tasei) metri quadrati.

Le aree sopraindicate, per complessivi 19.953 (dieciannovemilanovecentocinquantatre) metri quadrati, vengono cedute libere da vincoli, pesi od altro.

Le superfici (mq. 7.863) destinate a verde pubblico, una volta sistemate come previsto nel successivo articolo 9, passeranno in proprietà al Comune che, in contro partita, provvederà alla loro manutenzione perpetua, conservandone la destinazione.

Tutte le strade, piazzette di disimpegno, passaggi pedonali e parcheggi pubblici, dell'intera lottizzazione della superficie complessiva di mq. 7.000 saranno costruiti a cura e spese della C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese S.r.l.", prima o contemporaneamente alla realizzazione di fabbricati di qualsiasi specie nella lottizzazione stessa, rispettando i tracciati e larghezze di ml. 10.00, compresi ml. 1.50 per i passaggi pedonali come risulta dal piano di lottizzazione.

Postilla "B"

Le predette strade dovranno essere costruite con le seguenti modalità:

a)- formazione, ove necessario, di uno strato di fondazione, su sottofondo opportunamente sistemato, eseguito con misto arido di fiume o di cavallato con rullo da 16-18 T. e dello spessore di

cm. 10 compresso;

b)- massicciata bituminosa costituita da "Tout-Venant" di fiume o di cava di adatta granulometria, impastato a caldo con il 3-4% in peso di bitume fluido ed altrettanto "filler", steso mediante vibrofinitrice meccanica in strato di cm. 7 compresso, rullato sino al completo assestamento per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

c)- manto di usura (trattato) in conglomerato bituminoso impastato a 140°-160° di temperatura con il 50% bitume a "filler", steso con vibrofinitrice meccanica, dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato alla massicciata con Kg. 0.400 di emulsione.

I proprietari delle aree, sopra costituiti, cedono fin da ora in proprietà al Comune le strade di lotizzazione, piazzette di disimpegno, passaggi pedonali e parcheggi pubblici indicati al progetto allegato con altro apposito simbolo e che sono distinte in Catasto al foglio 13 particelle 182 parte, 184 parte, 185 parte, 186 parte, 187 parte, 188 parte, 189 parte per la estensione di mq. 7.000.

Postilla "B"

La sistemazione di dette strade dovrà avvenire nei termini fissati nel presente articolo ed il Comune, in contro partita, ne assumerà l'onere della manu-



tenzione perpetua rispettandone la destinazione.

Il passaggio al Comune avverrà nei termini fissati dall'art. 10 (1° e 2° comma) della presente convenzione.

L'amministrazione Comunale si riserva di determinare le modifiche al sistema costruttivo come sopra definito, che si rendessero eventualmente necessarie in dipendenza di particolari situazioni dei terreni.

Articolo 6

La rete fognaria, dell'intera lottizzazione, per lo smaltimento delle acque, e le opere necessarie per l'allaccio della stessa alla rete urbana esistente, saranno realizzate a spese e cura della C.E.D "Cooperativa Edilizia Decimese - S.r.l." prima o contemporaneamente alla edificazione dei fabbricati. Lo schema della rete verrà proposto dalla Cooperativa lottizzante, in relazione alla destinazione dei lotti, schema la cui approvazione da parte del Comune e la conseguente realizzazione da parte del lottizzante è vincolante per la utilizzazione del lotto stesso.

*Pinetti Giuseppe
G. G. G. G. G.
G. G. G. G. G.
G. G. G. G. G.*

*in
Vincenza in
die di S. S. S. S. S.
die di S. S. S. S. S.
die di S. S. S. S. S.*

Articolo 7

La rete idrica, dell'intera lottizzazione, e le opere necessarie per l'allaccio della stessa alla

rete urbana esistente, saranno eseguite a cura e
spese della predetta Cooperativa, previa approva-
zione del progetto da parte dell'E.S.A.F.-

Articolo 8

L'impianto di illuminazione pubblica, dell'intera
lottizzazione, sarà realizzato a spese della Coope-
rativa medesima dietro approvazione dei relativi
progetti da parte dell'Amministrazione Comunale e
dei competenti organi tecnici.

Articolo 8 bis

La rete di distribuzione della energia elettrica,
dell'intera lottizzazione, la linea a media tensio-
ne e la cabina di trasformazione, eventualmente oc-
corrente, saranno realizzate a totale carico della
C.E.D., conformità alla prescrizioni che saranno
impartite dall'E.N.E.L. -

Articolo 9

La recinzione delle aree private, dell'intera lot-
tizzazione, sarà realizzata a cura e spese della
Cooperativa lottizzante,
A carico della stessa Cooperativa dovrà essere po-
sta la realizzazione del verde pubblico, mentre la
cessione delle aree occorrenti per tali servizi vie-
ne effettuata dai proprietari, come innanzi detto.
Le aree destinate a verde pubblico, individuate

dal piano di lottizzazione, passeranno in piena proprietà del Comune, che, come contro partita, si impegna di provvedere alla loro manutenzione, conservandone la destinazione.

Articolo 10

Tutte le opere di carattere pubblico da eseguire secondo grafici del piano di lottizzazione e le norme fissate negli articoli precedenti della presente convenzione, sotto la direzione del Direttore dei lavori di lottizzazione e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, passeranno, libere da vincolo, oneri di ipoteche, od altro, in piena proprietà del Comune di Decimomannu entro tre giorni dal collaudo, che sarà effettuato a cura dello stesso Comune entro il primo semestre dalla ultimazione di lavori.

Tale data sarà accertata a mezzo dell'apposito verbale di collaudo, redatto dal Comune stesso, Conseguentemente, dalla stessa data, le spese di manutenzione, modifiche occorrenti alle opere, ecc., saranno sostenute dal Comune di Decimomannu.

E' fatto - comunque - obbligo alla Cooperativa lottizzante di provvedere, entro un termine non superiore ai dieci anni dalla data di stipulazione della presente convenzione, alla esecuzione di tutte

le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione.

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese - S.r.l." ha costituito, mediante polizza assicurativa stipulata con la S.p.A "Assicurazioni Generali" con sede in Venezia, in data 20.1.1977, la cauzione di lire 100.000.000 (centomilioni) a fronte del costo presunto delle opere di urbanizzazione previste nella presente convenzione e valutate in lire 86.622.378 (diconsi lire ottantaseimilioneicentoventiduemilatrecentosettantotto), come da perizia approvata dalla Giunta Municipale con atto n° 16 del 9.2.1977 immediatamente esecutiva.

Resta inteso che qualora la Cooperativa non dovesse ultimare le opere di urbanizzazione entro il termine di validità della polizza cauzionale, questa dovrà essere rinnovata per l'importo pari alle opere che restano ancora da realizzare, restando vincolata fino alle operazioni di collaudo.

Il rilascio delle concessioni ad edificare nell'ambito dei singoli lotti resta comunque subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lot-



ti stessi.

Si dà atto che costituiscono parte integrante del piano di lottizzazione una planimetria catastale indicante tutte le aree che vengono cedute al Comune dai proprietari sopra costituiti.

Articolo . 11

La Cooperativa lottizzante, in relazione al disposto dell'art. 8 della Legge 6.8.1967, n. 765, ha effettuato il versamento, a titolo di quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, in ragione del 5 (cinque) per cento di lire 3.200 a mc. realizzabile, della somma di lire 6.034.880 (seimilionitrentaquattromilaottocentottanta), come risulta dalla reversale n. 19 rilasciata in data 26.1.1977 dall'Esattoria Consorziale II.DD. di Decimomannu.

Articolo 12

I progetti esecutivi relativi alle singole costruzioni saranno approvati in conformità alle norme per la edificabilità dei suoli di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed alle disposizioni del Regolamento Comunale Edilizio e della Legge Urbanistica.

I movimenti di terra e la costruzione di ogni singolo fabbricato non potranno essere iniziati fino a quando un tecnico del Comune non avrà, in con-

*Inte di [unclear]
[unclear]
Alberto Colla
Sec. [unclear]*

*una Vincenta in [unclear]
vie di S. Sette Alberto
vie di S. Sofie [unclear]
vie di S. Sofie [unclear]*

tradditorio con il titolare della licenza o chi per lui, provveduto alla compilazione dei verbali di linee e quote sia per i movimenti di terra, sia per la impostazione del piano-altimetrico dell'edificio stesso, riferito ai capisaldi inamovibili di facile individuazione.

Articolo 13

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione della Cooperativa lottizzante ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto entro i termini stabiliti dal 3° comma dell'articolo 10 ed il Comune l'abbia messa in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a sei mesi.

Articolo 14

La Cooperativa lottizzante si impegnano a comunicare, entro trenta giorni dalla data della firma della presente convenzione, le generalità e la residenza del tecnico incaricato alla Direzione dei lavori e delle opere di urbanizzazione esibendo, altresì, la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto. Tale dichiarazione dovrà essere re

datta con esplicita affermazione di presa d'atto della presente convenzione.

Articolo 15

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico della C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese" con sede in Decimomannu.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943, n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Articolo 16

La C.E.D. ed i proprietari delle aree interessate alla lottizzazione di cui al presente atto dichiarano di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale, che potesse competere in dipendenza della presente convenzione, nei Registri Immobiliari.

Articolo 17

I proprietari e la C.E.D. si impegnano, ciascuno per la parte che li riguarda, a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree che nel piano di lottizzazione allegato risultano indicate libere da edificazioni.

Articolo 18

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, ed alla Legge 28 gennaio 1977 n.10.

Articolo 19

La presente convenzione, mentre è subito impegnativa per la C.E.D. "Cooperativa Edilizia Decimese" nonchè per i Sigg. SERRA Vincenza in Lostia, LOSTIA di SANTA SOFIA Alberto, LOSTIA di SANTA SOFIA Giovanna, LOSTIA di SANTA SOFIA Salvatore e PINETTI Giuseppe, e loro successori o aventi causa, diverrà impegnativa per il Comune, dopo che avrà riportato l'approvazione dell'Autorità tutoria.-

Richiesto, ho ricevuto il presente atto che da me, Ufficiale Rogante, è stato letto a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti le quali, a mia domanda, dichiarano l'atto stesso conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono a margine dei fogli intermedi e in calce al presente.

L'atto scritto da persona di mia fiducia con nostro dattilografico ad inchiostro indelebile, consta di fogli sei di carta uso bollo con marche da lire millecinquecento di cui occupa pagine ventuno



compresa la presente scritta per righe una.

Postilla "A": a pagina quattro, sedicesimo e
ventiduesimo rigo e a pagina cinque, terzo e
nono rig^o, le lettere "c)", "d)", "e)", "f)" si inten-
dono annullate.

Postilla "B": a pagina undeci, dodicesimo
rigo e a pagina dodici, ventiduesimo rigo,
la cifra "7.000" incancellata, si intende an-
nullata e sostituita dalla seguente: "6856
(seimileottocentocinquantesi)".

Nunno due postille per righe nove, che le
Parli, previa lettura, approvano e con-
firmano sottoscrittamente.

Serra Vincenza in cortile
Lotto di S. Sepie Alberto
Lotto di S. Sepie Pio Venno
Lotto di S. Sepie Roberto
Finito di mese
Finito di mese
Lotto di S. Sepie
Lotto di S. Sepie

